

a seguito di varie richieste invio la presente per fare chiarezza in vista della possibile apertura degli uffici dal 4 maggio.

Il Governo, la Regione e il Miur, hanno commissioni di esperti che stanno valutando le procedure da adottare per le singole realtà.

Ad oggi a parte indiscrezioni di stampa a volte contraddittorie tra loro non c'è nulla di certo, L'ultima voce, tra le mille, è che la Regione Piemonte stava valutando l'apertura degli asili per le madri lavoratrici.

Lo stato dell'arte è il seguente:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 43 del 13 aprile 2020 per la proroga al 4 maggio delle chiusure
- IL DPCM del 10 aprile 2020

A livello di protocolli, ad oggi restano validi i seguenti:

- protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici del 4 aprile (allego alla presente)
- il protocollo generale di metà marzo, più il dpcm nazionale e l'ordinanza della Regione di chiusura
- protocollo sanitario Regione Veneto (da prendere però con attenzione a seguito di diverse ordinanze tra il Veneto e il Piemonte) versione 10 del 11 aprile 2020-04-23
- nota protocollo n° 562 del MIUR del 28/03/2020.

Ad oggi posso indicarvi le seguenti precauzioni da adottare in vista dell'apertura facendo un sunto delle varie linee guida citate in precedenza.

Ovviamente le considerazioni valgono fino a quanto non usciranno le linee guida citate in premessa. A quel punto bisognerà fare il paragone e vedere se è cambiato qualcosa e soprattutto se ci sono indicazioni diverse tra Governo e Regione.

Limitazione delle occasioni di contatto

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o più incisive):

- promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei plessi;
- limitare al massimo l'accesso ai visitatori (limitare i contatti con i visitatori inserendo barriere protettive in vetro o materiale plastico tra voi e la persona esterna in maniera da proteggersi in caso di mancanza o errato uso della mascherina).

- individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
- evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. riunioni, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di 2 presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione individuale, (mascherine, paratie di divisione in plexiglass tra le postazioni di lavoro). Anche se i locali sono grandi si consiglia comunque di limitare il numero di persone presenti nel locale.

Norme di comportamento e corretta prassi igienica

Oltre alle misure organizzative sopra riportate, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici).

Tali misure comprendono:

- informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al lavoro;
- evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), individuare servizi igienici dedicati e vietare l'utilizzo di quelli del personale aziendale.

Seguono alcune raccomandazioni per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto), secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure straordinarie di seguito riportate:

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

Documento di Valutazione dei Rischi

In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARSCoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Formazione

Si consiglia di informare/formare il personale della scuola sulle problematiche del COVID-19 e sullo smart working.

La sottoscritta ha messo a disposizione dei video su pagina youtube della durata di 1 ora che possono essere utilizzati come informazione dei lavoratori.

video VDT1 <https://www.youtube.com/watch?v=PydP1fNgI6g>

video VDT2 <https://www.youtube.com/watch?v=apvPGDXbpnA>

video smart working <https://www.youtube.com/watch?v=2INqHbf9bJI>

si consiglia la visione nell'ordine sopra elencato.

i video si trovano sul canale youtube "pillole di sicurezza scolastica"

Per poter essere certificati come aggiornamento della formazione specifica si deve seguire un certo iter che in separata sede ho comunicato a tutti le scuole.

Dispositivi di protezione individuale

Per l'uso delle mascherine e altri materiali si rimanda all'opuscolo informativo 17 mandato a suo tempo (allegato alla presente).

Si fa presente che la mascherina chirurgica protegge gli altri dal nostro virus quindi in un ambiente di lavoro è efficace se tutti la mettono.

Le mascherine FFP2 invece proteggono noi dal virus di altri se hanno il filtro, proteggono nei due sensi se sono senza filtro. Pertanto nei casi di corona virus potrebbero essere utili per le attività di sportello in assenza di protezioni in vetro o plastiche.

Per le operazioni di sanificazione bisogna fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto in quanto la tipologia dipende dal rischio del prodotto utilizzato. Per i comuni prodotti precedentemente utilizzati non sono efficaci mascherine chirurgiche ma ci vanno mascherine FFP1, FFP2 a seconda del prodotto.

Scenari operativi

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

- Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto

che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112.

▪ Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto

Si precisa che ai sensi della normativa vigente il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Si precisa, infine, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale.



Erica Gerbotto